

**ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. LAVORO E PREVIDENZA**

***RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA, CON ISTANZA DI MISURE***

***CAUTELARI EX ART. 669 SEXIES C.P.C. NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN***

***RIASSUNZIONE R.G. 10437/2021 - II Sez. Lavoro – G.L. Dott.ssa Ciaramella***

Il sig. **Pasquale Peruggini** nato a Napoli il 08/03/1973, (C.F. PRGPQL76C08F839G), res.te in Napoli alla via San Nicandro n. 17, rapp.to e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dall'avv.to Fabio Orefice (c.f. RFCFBA70H01F839B) con studio in Napoli alla via Toledo n. 156, presso il quale elegge domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.orefice@pec.it e fax 081.5795651.

**Contro la Regione Campania**, (C.F. 80011990639) in persona del legale rapp.te p.t.

**Nonchè il Ministero della Giustizia**, in persona del legale rapp.te p.t.

**Nonchè il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t.

**FATTO**

Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale, e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – presso il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 04.10.2019 (pubblicato sulla G.U. 4<sup>^</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 80 del 08.10.2019) ha indetto un Avviso Pubblico di selezione, mediante il reclutamento degli iscritti nei centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede, tra l'altro, in Campania (per 110 unità).

All'art. 1 è espressamente previsto che la procedura è riservata all'avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della L. 56/1987, per il profilo professionale di operatore giudiziario.

Così come previsto dall'art. 4 del Bando nazionale, la Regione Campania ha proceduto ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto, con pubblicando sul BURC il D.D. n. 1283 del 09/12/2019 recante il proprio avviso pubblico di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di cui all'art. 16 della L. 56/87 profilo professionale "*Operatore giudiziario*".

Il sig. Peruggini presentava ritualmente la propria domanda, allegando tutta la documentazione richiesta, **ivi compresa la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)** e quella attestante il possesso del requisito relativo a "*precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente*", così come previsto dalla



lex specialis.

**In particolare, evidenziava di aver lavorato, con vari contratti a termine, per Società appaltatrici del Ministero della Giustizia, per il Tribunale di Napoli e Napoli Nord, per servizi di stenotipia e fonici attinenti lo svolgimento del processo. Come emerge anche dalla documentazione del Tribunale di Napoli, i compiti espletati rientrano a tutto tondo in quelli di “operatore giudiziario”, pur essendo stati svolti per conto di società appaltatrici, tant'è che il nome del ricorrente figura negli atti processuali.**

**Alla luce della esperienza maturata e del possesso degli ulteriori titoli, in sede di formulazione della graduatoria provvisoria**, approvata con il D.D. 59 del 03.02.2020, conformemente a quanto previsto nella lex specialis e così come chiarito nella nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia m\_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U, **al ricorrente veniva attribuito il punteggio complessivo di 222 punti, in forza del quale risultava collocato al 5 posto**. A quel punto, la Regione richiedeva il deposito della documentazione il cui possesso i candidati avevano autocertificato nella domanda di partecipazione.

Ebbene, del tutto inopinatamente, all'esito della approvazione della graduatoria definitiva, il sig. Peruggini risultava essere stato escluso dalla procedura – secondo quanto asserito dall'Amministrazione – “*per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico*”.

Considerata l'assoluta infondatezza ed illegittimità di tale sorprendente decisione, nell'immediatezza della esclusione, in data 24.10.2020, il ricorrente presentava a mezzo pec istanza di autotutela, evidenziando di aver “*presentato la DID in data ampiamente antecedente al bando*” e invocando la rettifica della graduatoria definitiva ed il relativo inserimento nella medesima.

In data 05.11.2020, non avendo avuto riscontro alla propria istanza, il sig. Peruggini rivolgeva richiesta di accesso agli atti amministrativi, chiedendo l'ostensione degli atti istruttori che avevano condotto alla sorprendente esclusione e, contemporaneamente, dei dati anagrafici dei primi 5 candidati in graduatoria, ai fini della presentazione di un eventuale ricorso giurisdizionale.

Successivamente, rilevata la necessità di notificare il ricorso ai soggetti che, in caso di accoglimento, sarebbero stati esclusi dalla selezione bandita dal Ministero, con ulteriore pec del 20.11.2020, integrava la prima istanza di accesso agli atti, chiedendo l'ostensione dei dati



anagrafici dei concorrenti collocati ai posti da 106 a 110 e (considerato che il bando prevedeva la selezione di un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili), anche di quelli collocati ai posti da 216 a 220.

In data 30.11.2020, verificato altresì che il bando, all'art. 8, prevede una riserva di posti del 30%, il ricorrente presentava una seconda integrazione alla istanza di accesso agli atti, chiedendo di conoscere i dati anagrafici dei concorrenti collocati ai posti da 73 a 77 e da 150 a 154 (considerata la riserva e la previsione di selezionare un numero di candidati doppio rispetto ai posti).

Ebbene, in data 04.12.2020, la Regione riscontrava la prima istanza, fornendo gli atti istruttori e i dati anagrafici dei primi candidati collocati in graduatoria, disattendendo, però le successive integrazioni. Il sig. Peruggini, quindi, riscontrava immediatamente la pec ricevuta, chiedendo risposta alla istanza integrativa del 20.11 ed a quella del 30.11.

Non avendo ricevuto riscontro, il sollecito di risposta veniva ribadito anche dallo scrivente avvocato con pec del 15.12.2020, con cui si evidenziava l'inadempimento parziale alle richieste di accesso del 20.11 e del 30.11, aventi ad oggetto i dati anagrafici dei controinteressati, necessari ai fini della notifica del ricorso.

E' opportuno chiarire che tale richiesta scaturisce dalla decisione della Amministrazione di pubblicare la graduatoria, con l'indicazione dei soli codici alfanumerici assegnati dal sistema a ciascun candidato in sede di presentazione delle domande di partecipazione, in tal modo impedendo di individuare i controinteressati e rischiando di compromettere o, comunque, ritardare i tempi del diritto di difesa del ricorrente, vieppiù in considerazione della illegittima esclusione dalla selezione, come emerso dall'esame degli atti endoprocedimentali e come sarà dimostrato nel presente gravame.

In ogni caso, acquisita la documentazione istruttoria, si è potuto avere evidenza dei clamorosi errori commessi dalla P.A. e delle conseguenti illegittimità che hanno caratterizzato le sue decisioni, evidentemente frutto di una sommaria, superficiale e grossolana istruttoria.

Ed invero, la scheda di valutazione lascia emergere che il ricorrente *“...da SIATEL ed UNILINK risulta occupato. Si attende riscontro dal CPI Napoli Nord per verificare stato occupazionale. CPI Napoli Nord comunica che il concorrente è cancellato per avviamento al 31.10.2019. Privo di DID elenco non disponibili. Allega certificazioni che indicano esperienze non in rapporto diretto con Amministrazione della Giustizia. Lavoro autonomo CTU, lavoro presso terzi estranei amministrazione della giustizia. Abilitazione ufficiale*



*riscossione. Non si riconoscono punti esperienza”.*

Evidentemente, commettendo un clamoroso errore sia in punto di diritto che in punto di fatto, alla luce di quanto sarà evidenziato nei motivi di gravame, atteso che il ricorrente è stato chiamato **per un contratto della durata di 2 mesi (SIC!) dalla società RICINA s.r.l. (appaltatrice del Ministero della Giustizia per lo svolgimento di servizi attinenti al processo penale per i Tribunali di Napoli e Napoli Nord) avente durata dal 21/10/2019 al 21/12/2019**, la Regione lo ha ritenuto “occupato” (???) e, quindi, privo di DID (!!!).

Ebbene, l'istruttoria in esame è gravemente errata, lacunosa e carente, giungendo a conclusioni palesemente contra legem e provocando due gravi ed ingiuste conseguenze in danno al ricorrente: 1) l'illegittima esclusione dalla selezione; 2) l'arbitraria ed erronea decurtazione di punteggio. Ed invero, a fronte di 222 punti assegnati al sig. Peruggini in sede di graduatoria provvisoria (peraltro calcolati erroneamente e per difetto, spettandogliene 230 come si vedrà nel prosieguo) prima di escluderlo, la Regione ha scorrettamente ritenuto di non dovergli attribuire tutti i punti (130) spettantigli per l'esperienza lavorativa vantata (con una abnorme quanto illegittima “motivazione”, come si evidenzierà nei motivi di gravame).

Avverso la sua esclusione dalla graduatoria definitiva e, inoltre, contro la decisione di decurtargli il punteggio finale di ben 132 punti per il mancato riconoscimento dei 2 punti per la DID e dei 130 punti attribuitigli all'esito della consultazione dei registri presso il competente CPI relativi alla esperienza lavorativa pregressa prestata presso l'Amministrazione richiedente nella stessa qualifica o analoga, unitamente ad una serie di altri atti afferenti la procedura di assunzione, il ricorrente ha proposto innanzi al Tar Campania Napoli ricorso recante R.G. 40/2021, eccependo l'illegittimità degli atti de quibus sotto svariati profili ed avanzando contestualmente istanza cautelare volta ad immediato inserimento nella graduatoria generale al fine di poter concretamente aspirare alla definitiva assunzione.

All'esito della Camera di Consiglio del 17/02/2021, il Tar con sentenza n. 1916/2021 (pubblicata in data 22.03.2021), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione del giudice ordinario ed ha ordinato la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Peraltro, dopo aver effettuato rettifiche di varie posizioni, con Decreto Dirigenziale n. 226 del 9.4.2021 la Regione Campania approvava le nuove graduatorie ("Rettifica e riapprovazione della graduatoria definitiva" A, B, Esclusi), pubblicando in data 19.04.2021 sul B.U.R.C. n.42



il relativo provvedimento. Ancora, con ulteriore D.D. n. 331 del 10/06/2021, la Regione provvedeva ad una ulteriore rettifica, riapprovando la graduatoria definitiva “Allegato A”.

Ebbene, nonostante ciò, il ricorrente non veniva riammesso nella graduatoria finale “A”, risultando ancora illegittimamente inserito nell'elenco Allegato C degli “Esclusi” sempre per carenza della D.I.D. **e quindi estromesso da novero di coloro che in base all’art. 6 dell’Avviso pubblico, sono stati ammessi a sostenere la selezione e la prova di idoneità, ulteriore snodo procedimentale funzionale alla definitiva assunzione.**

E' palese il permanere della illegittimità delle decisioni assunte dalla Regione in danno al sig. Peruggini che, su tali premesse, ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. (avente r.g.n. 10437/2021), al fine di proseguire nella iniziativa giudiziaria intrapresa ed al fine di conservare gli effetti processuali e sostanziali del ricorso proposto innanzi al G.A., ribadendo l'illegittimità compiute in suo danno dalla P.A, non avanzando contestualmente al libello introduttivo, così come aveva fatto con il ricorso al Tar, alcuna domanda cautelare, essendo la procedura, di fatto, sospesa a causa della nota pandemia.

Tuttavia, dal competente ufficio della Corte di Appello di Napoli il ricorrente ha appreso che la procedura di assunzione è stata riattivata e si sta procedendo alla convocazione di coloro che sono inseriti nella graduatoria finale (Allegato A e B) per espletare la selezione e sostenere la relativa prova di idoneità ex art. 6 del Bando ministeriale, funzionale alla definitiva assunzione.

Addirittura, nonostante la recentissima rettifica dell'Allegato A effettuata con il D.D. 331 del 10.06.2021, la procedura è in via di definizione, con la chiamata di tutte le unità di personale previste per la Corte di Appello di Napoli, con gravissimo nocumento per il diritto del ricorrente, ingiustamente leso dall'illegittima decisione della Regione Campania.

**Da qui l’esigenza di agire in via d’urgenza per i seguenti**

## **MOTIVI**

**Sul fumus**

**1. IN MERITO AL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (ALLEGATO A). ILLEGITTIMITA' DELLA ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART. 1178, 1362, 1366 E 1371 COD. CIV.; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19, 20, 21, 22 E 25 DEL D.LGS. 14.09.2015 N. 105; DELL'ART. 16 DELLA L. N. 56/1987; DELL'ART. 35 E 36 DEL D.LGS. 165/2001; DELL'ART. 4 COMMA 15 QUATER D.L.**



**N. 4 DEL 2019 CONV. IN L. N. 26 DEL 2019; DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 2104 DEL 19.11.2004; DELLA CIRCOLARE DEL D.G. A.N.P.A.L. N. 1 DEL 23/07/2019; DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI N. 34 DEL 23.12.2015; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE, E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE – PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN DATA 04.10.2019, PUBBLICATO SULLA G.U. 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI, N. 80 DEL 08.10.2019, NONCHE' DEL D.D. N. 1283 DEL 09/12/2019, PUBBLICATO SUL BURC N. 75 DEL 2019.**

A) L'art. 16 della legge 57/86 espressamente prevede che *“1. Le Amministrazioni dello Stato... effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti... 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato... per i posti da ricoprire... procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1, mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste...”*.

Vista tale previsione, il Ministero della Giustizia ha bandito la selezione in esame, con provvedimento del 04.10.2019 (pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 80 del 08.10.2019), mediante il reclutamento degli iscritti nei centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede, tra l'altro, in Campania (per 110 unità), prevedendo l'onere per le Regioni di procedere all'avvio della selezione.

L'art. 2 del Bando dispone, come è logico, che per partecipare alla procedura di avviamento i candidati devono essere iscritti nelle liste si cui all'art. 16 della L. 56/87 ed essere quindi, in



tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 150/2015.

La norma *de qua* recita testualmente che, “*sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. **Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. ...**”. A tal fine, la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 181 del 2000 prevede che si definisce “**stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti...**”.*

L'Avviso Regionale, sul punto è chiaro: “*possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, sono in possesso dei seguenti requisiti: ... aver reso ...DID entro la data di pubblicazione del presente avviso sul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015...*”.

Orbene, già in sede di applicazione del D.Lgs. 150/2015, il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, emanava la Circolare n. 34 del 23/12/2015, con cui chiariva che “*...ai fini dell'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l'intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un'ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un'assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.*”.

E' evidente, quindi, alla luce di tali chiarimenti interpretativi, come la situazione del ricorrente, già alla luce del solo D.Lgs. 150/2015, non potesse determinarne l'esclusione dalla procedura.

**B)** Ma non è tutto.



La previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, infatti, va letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 4 comma 15-quater del D.L. n. 4 del 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), in forza del quale **“Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”**.

In argomento, soccorre – fondamentale ai fini del presente gravame – la Circolare n. 1/2019 del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro secondo cui **“...con riferimento alle regole relative allo stato di disoccupazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota 31/0006890 dell'11 luglio 2019, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione... L'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 ... interviene a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015... il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986... Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell'accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione)... Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità), ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente), anche nel caso in cui svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui...”**.

E' più che evidente, quindi, come il ricorrente non si trovasse neanche nella condizione di





vedere sospeso il suo stato di disoccupazione e, quindi, diversamente da quanto illegittimamente affermato dal CPI Napoli Nord e acriticamente recepito dalla Regione Campania, non potesse né dovesse essere cancellato dalle liste perchè “*occupato*”, considerato che il contratto di lavoro “*incriminato*” aveva una durata di appena 2 mesi, che il reddito annuo era (e, purtroppo, tuttora è) inferiore a € 8.145,00, e che in ogni caso, tale circostanza alcuna incidenza poteva né doveva avere ai fini della DID.

La conferma di ciò, peraltro, **emerge dalla stessa DID regolarmente resa e versata agli atti dal ricorrente in sede di domanda di partecipazione: pur avendo egli avuto vari contratti di lavoro frammentati nel tempo, il requisito di anzianità ai fini della DID decorre sempre dal 15/02/2005 ed è tuttora valido.**

Del resto, diversamente interpretando e ragionando nei sensi di cui al provvedimento di esclusione comminato dalla Regione al ricorrente, non avrebbe avuto senso la previsione dell'Avviso pubblicato dalla stessa Regione, il quale espressamente prevede tra i requisiti di ammissione alla selezione che “*E' consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004*”.

Orbene, è noto che la *lex specialis*, nei suoi aspetti sostanziali, abbia valenza di atto negoziale in quanto diretta a concretare la proposta al pubblico condizionandola, negli effetti, al solo espletamento del procedimento di assunzione, compresa l'approvazione finale della graduatoria. Di conseguenza, anche l'approvazione della graduatoria finale di merito, presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento di assunzione e atto negoziale di individuazione del futuro contraente, sicchè il principio di correttezza e buona fede deve sorreggere ogni aspetto della procedura compresa, anzitutto, l'applicazione delle clausole del bando.

Difatti, considerata come provvedimento amministrativo, deve escludersi che l'approvazione possa porsi in contraddizione con il bando negando addirittura l'interesse pubblico primario perseguito con l'apertura del procedimento di assunzione: il potere di approvare la graduatoria è conferito all'amministrazione esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell'esito della procedura di assunzione e deve essere coerente a questo.

Tra l'altro, come anche osservato dal Tar Campania, la procedura di assunzione per cui è causa, è una procedura di mero accertamento dei titoli non presentando margini di discrezionalità in capo all'organo deputato al controllo, sicchè i principi di correttezza e buona



fede ex art. 1176 e 1366 ed art. 1362 e 1371 c.c., sono nella specie, ancor più cogenti, in quanto vincolanti ogni aspetto della procedura di assunzione.

Seguendo queste coordinate, l'illegittimità della esclusione e della graduatoria finale nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente è, altresì, confermata, sotto altro profilo, dalle disposizioni contenute dalla Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004, inerente: «Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego», alla quale l'avviso regionale approvato con d.d. n. 1283 del 2019 espressamente rinvia per l'integrazione della disciplina della presente procedura selettiva.

Ciò detto, la situazione del ricorrente è chiara:

! il sig. Peruggini, al momento del bando di selezione pubblicato dal Ministero era in stato di non occupazione;

! al momento della pubblicazione dell'Avviso regionale sul Burc, aveva in corso un contratto a termine, della durata di 2 mesi (dal 21/10 al 21/12/2019) con la RICINA s.r.l., società appaltatrice del Ministero della Giustizia per i servizi processuali di stenotipia e fonici;

! la durata di tale contratto, al più, avrebbe sospeso lo stato di disoccupazione (ex art. 19 co. 3 D.Lgs. 150/2015) ma sicuramente non poteva far venire meno la DID;

! addirittura, **secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019, conv. in L. 26/2019, avendo un reddito inferiore a € 8.145,00 annui, non c'è nessun effetto né ai fini dello stato di disoccupazione né della DID, come confermato anche dalla circolare ANPAL n. 1/2019.**

E' palese, quindi, la illegittimità della esclusione comminata dalla Regione Campania ai danni del ricorrente che non avrebbe presentato la DID poiché occupato.

Sotto altro profilo la fondatezza del diritto del ricorrente alla inclusione nella graduatoria generale finale degli ammessi, è corroborata dal rispetto che l'amministrazione deve al principio del legittimo affidamento che, nei rapporti tra parte datoriale pubblica e aspirante all'impiego, rappresenta una ulteriore declinazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 1176 c.c..

Infatti, in virtù di quanto espressamente disposto dall'Avviso Pubblico, nonché dalla Delibera regionale n. 2104/2004, appare evidente che il ricorrente avesse posto un legittimo affidamento nella possibilità di poter partecipare alla procedura, seppur occupato.

Del resto, l'apertura della procedura nei confronti degli occupati risulta anche in linea con il principio del favor participationis, secondo il quale in questa materia si deve favorire la



partecipazione dei concorrenti, atteso tale modus operandi consente alle amministrazioni d'individuare dei soggetti che soddisfano maggiormente l'interesse pubblico.

La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che in presenza di una lex specialis, con clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione alla gara (Tar Lazio, sez. I, sent. n. 9134 del 3.05.2010, Tar Campania – Napoli, sez. I, sent. n. 4729 del 4.05.2007).

Appare, pertanto, evidente che anche eventuali interpretazioni restrittive degli atti impugnati risulterebbero illegittime per contraddittorietà interna ed esterna, nonché per violazione dei principi sopra richiamati.

Di qui, la fondatezza del gravame e, soprattutto, **previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi illegittimamente adottati dalla Regione Campania**, l'incontestabile diritto del sig. Peruggini ad essere reinserito nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 11 – n. 973 del 23/10/2020 e nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) risultante all'esito delle rettifiche effettuate dalla Regione ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 226 del 9.4.2021 la Regione Campania ("Rettifica e riapprovazione della graduatoria definitiva A, B, Esclusi"), pubblicata in data 19.04.2021 sul B.U.R.C. n.42, essendone stato illegittimamente pretermesso ed ulteriormente rettificata ed approvata con D.D. n. 331/2021.

**2. ANCORA IN MERITO DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (ALLEGATO A) – ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART. 1178, 1362, 1366 E 1371 COD. CIV. IN VIA GRADATA, DISAPPLICAZIONE PER ILLEGITTIMITA', IN PARTE QUA, DELL'AVVISO REGIONALE, APPROVATO CON D.D. N. 1283 DEL 09/12/2019 (PUBBLICATO SUL BURC N. 75 DEL 2019) PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16 DELLA L. N. 56/1987; ARTT. 19, 20, 21, 22 E 25 D.LGS. 14.09.2015 N. 105; ART. 4 COMMA 15 QUATER D.L. N. 4 DEL 2019 CONV. IN L. N. 26 DEL 2019; D.G.R. CAMPANIA N. 2104 DEL 19/11/2004; CIRCOLARE DEL D.G. A.N.P.A.L. N. 1 DEL 23/07/2019; CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI N. 34 DEL 23.12.2015; ART. 35 E 36 DEL D.LGS. 165/2001; L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON PROVVEDIMENTO**



**DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE, E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE – PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN DATA 04.10.2019, PUBBLICATO SULLA G.U. 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI, N. 80 DEL 08.10.2019.**

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretto il provvedimento di esclusione del ricorrente “*per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico*”, (confermato con il D.D. 226/2021 e con il D.D. 331/2021) sulla base della previsione di cui all'Avviso Regionale approvato con D.D. n. 1283 del 09/12/2019 (pubblicato sul Burc n. 75 del 2019), secondo cui “*possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, sono in possesso dei seguenti requisiti: ... aver reso ...DID entro la data di pubblicazione del presente avviso sul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015...*”, ritenendo che, in forza di tale clausola, il contratto di 2 mesi con la RICINA s.r.l. stipulato dal ricorrente dovesse comportare necessariamente la sospensione della disoccupazione, la conseguente cancellazione dalle liste e, quindi, la mancanza di DID, non può che ritenersi illegittima la medesima clausola dell'Avviso regionale, **poiché in palese contrasto con le norme di cui al D.L. 4/2019, art. 4 comma 15 quater, come interpretate dalla Circolare ANPAL n. 1/2019** e, quindi, sarebbe anche detta clausola da disapplicare per riconoscere il diritto del sig. Peruggini ad essere riammesso in graduatoria finale.

Ed invero, dalla scheda di valutazione istruttoria rilasciata al sig. Peruggini in sede di ostensione documentale, emerge che il ricorrente “*...da SIATEL ed UNILINK risulta occupato. Si attende riscontro dal CPI Napoli Nord per verificare stato occupazionale. CPI Napoli Nord comunica che il concorrente è cancellato per avviamento al 31.10.2019. Privo di DID elenco non disponibili.*”.

Orbene, se tale decisione si ritenesse corretta poiché frutto della interpretazione della citata clausola dell'Avviso regionale, non v'è chi non veda la illegittimità di tale restrizione, poiché in palese contrasto, sia con le previsioni di cui alla DGR n. 2104/2004 (paragrafi 4, 15, e 16), sia - soprattutto - con la novella di cui all'art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, così come interpretata dalla Circolare ANPAL n. 1/2019.

Se, pertanto, l'esclusione del ricorrente si dovesse considerare legittima alla luce della citata previsione di cui all'Avviso Regionale, non potrebbe che invocarsi la disapplicazione anche di



tale clausola poiché illegittima ed ostativa al riconoscimento del diritto del ricorrente, così come sancito dalla vigente normativa.

Del resto, se anche si ritenesse sussistente una antinomia tra la previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e quella di cui al D.L. 4/2019, art. 4, comma 15 quater (inserito proprio in sede di conversione dalla L. 26/2019), in merito alla interpretazione sulla sussistenza dello stato di disoccupazione e sulla validità della DID, non potrebbe che prevalere tale ultima disposizione sia sotto il profilo cronologico (*lex posterior derogat priori*) che sotto quello gerarchico (in forza del quale la norma di rango più alto annulla quella di livello inferiore con effetti ex tunc, considerato che, tra le norme di rango primario, la Legge Ordinaria occupa un posto sovraordinato rispetto al Decreto Legislativo).

Anche in tal senso, all'esito dell'eventuale annullamento della previsione dell'Avviso Regionale testè citata, discenderebbe la declaratoria di illegittimità della esclusione comminata ai danni del ricorrente con consequenziale riammissione nella graduatoria definitiva.

**3. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE IL PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALLA PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE CON LA STESSA QUALIFICA O EQUIVALENTE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE. ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO IN FAVORE DEL RICORRENTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART. 1178, 1362, 1366 E 1371 COD. CIV. VIOLAZIONE ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 165/2001; ART. 16 DELLA L. N. 56/1987; D.LGS. 14.09.2015 N. 105; D.L. N. 4 DEL 2019 CONV. IN L. N. 26 DEL 2019; ART. 25 COMMA 8 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 2104 DEL 19.11.2004; L. 241/1990. 4. VIOLAZIONE ART. 97 COMMA 4 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE, E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE – PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN DATA 04.10.2019, PUBBLICATO SULLA G.U. 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI, N. 80 DEL 08.10.2019.**

All'esito dell'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso e della consequenziale naturale riammissione del ricorrente nella graduatoria definitiva relativa alla selezione in questione, si



pone l'ulteriore problema del punteggio e della relativa posizione da riconoscergli.

**A ) In sede di graduatoria provvisoria**, approvata con il D.D. 59 del 03.02.2020, conformemente a quanto previsto nella lex specialis e così come chiarito nella nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia m\_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U, **al ricorrente veniva infatti attribuito il punteggio complessivo di 222 punti, in forza del quale risultava collocato al 5° posto della graduatoria provvisoria**. A quel punto, però la Regione, all'esito dell'esame della documentazione probatoria da parte dei concorrenti, commetteva i gravissimi errori ai danni del ricorrente.

Orbene, in relazione al punteggio deve immediatamente rammentarsi la ratio dell'Avviso Pubblico in questione, che è finalizzato all'avviamento, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87, per l'assunzione presso l'Amministrazione che ha bandito la selezione di soggetti non occupati, iscritti nelle relative liste dei CPI.

Sia il Bando del Ministero, che l'Avviso Regionale prevedono, per la formazione delle graduatorie, diversi criteri di attribuzione di punteggio in base all'anzianità di disoccupazione, al valore del reddito ISEE, ad eventuali carichi familiari dell'interessato, oltrechè alle *“precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente”*.

Ebbene, proprio su quest'ultimo punto, la Regione Campania ha commesso un ulteriore significativo errore, che ha determinato conseguenze nefaste per il ricorrente, assorbite solo da quella più ancor più grave dell'esclusione: la decurtazione di tutti i 130 punti assegnatigli in sede di graduatoria provvisoria, perchè – come emerge dalla scheda di valutazione – *“Allega certificazioni che indicano esperienze non in rapporto diretto con Amministrazione della Giustizia. Lavoro autonomo CTU, lavoro presso terzi estranei amministrazione della giustizia. Abilitazione ufficiale riscossione. Non si riconoscono punti esperienza”*.

Non v'è chi non veda l'assurdità di tale decisione.

Ed invero, secondo la Regione Campania, sarebbero da considerarsi esperienze lavorative utili per l'attribuzione del punteggio extra, solo quelle svolte in rapporto diretto con la P.A. richiedente.

Tale pretesa si palesa assolutamente irrealizzabile, impossibile e contraddittoria rispetto alla ratio della procedura selettiva in questione, oltrechè contra legem.

Non sfugge come in forza dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 *“L'assunzione nelle*



*amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”.*

Il successivo art. 36, poi, dispone che “...Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81... Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato... I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli...”.

Come è evidente, quindi, il rapporto (a termine) direttamente con l'Amministrazione della Giustizia (e, in generale, nel Pubblico Impiego) l'utilizzo di contratti a termine (di qualunque natura essi siano) è possibile solo nel tassativo rispetto dei seguenti limiti e condizioni: 1) Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 2) le amministrazioni sono comunque obbligate ad utilizzare le graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, anziché indire nuove procedure concorsuali a tempo determinato; 3) Le graduatorie dei concorsi a tempo determinato possono essere utilizzate solo per l'assunzione dei vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei; 4) in ogni caso, non può prescindere dalla tassative modalità di selezione (concorso o comunque la procedura di avviamento degli iscritti alle liste di collocamento).

**In sostanza, non sarebbe stato possibile in alcun modo vantare esperienze dirette con il**



Ministero della Giustizia, se non per limitati periodi e per esigenze eccezionali comprovate dalla P.A.

E' evidente, quindi, che laddove l'interpretazione delle “precedenti esperienze lavorative” fosse quella fornita dalla Regione, sarebbe stata una condizione impossibile da realizzare, alla luce della platea cui è riservata la selezione in esame!

Per contro, l'Avviso regionale è chiaro sul punto richiedendo ai candidati di dichiarare “*precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente*”.

Si badi bene, la lex specialis utilizza la locuzione “presso” e non già quelle “direttamente con”, ovvero “nei ruoli” e ciò, proprio perchè si tratta di avviare a selezione, ai sensi degli artt. 35 D.Lgs. 165/2001 e 16 L. 56/87, soggetti iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego, vale a dire in possesso dello stato di disoccupazione ex art. 19 D.Lgs. 150/2015 e 4 comma 15 quater D.L. n. 4/2019 conv. in L. 26/2019.

Del resto, tale previsione è conforme a quella recata nell'art. 25 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004 che al comma 8, nell'indicare i criteri per la formazione della graduatoria espressamente prevede che essa debba essere “*formata con i seguenti criteri: 1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore... 4. Precedenti esperienze: punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta*”.

La lettera del bando è chiara: **la precedente esperienza lavorativa valutabile** ai fini di attribuzione di punteggio è quella svolta **presso l'Amministrazione**, e in questo senso va senza dubbio computata **anche quella per conto terzi** (come nel caso del ricorrente), purchè con la stessa qualifica o con qualifica equivalente a quella oggetto della selezione, vale a dire “*Operatore giudiziario*”, e non già – come lascerebbe intendere la decisione della Regione **quivi contestata – solo quella che ha ad oggetto lo svolgimento del servizio specificamente e direttamente inquadrato nell'Amministrazione della giustizia** (considerati vieppiù i limiti in tal senso imposti dalla disciplina di cui al citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001).

*Ubi lex voluit, dixit.* Se il Legislatore regionale avesse inteso richiedere l'esperienza diretta con l'Amministrazione (vale a dire, con contratti stipulati direttamente con il Ministero della Giustizia), avrebbe usato la esatta terminologia di “*rapporto diretto*” ovvero di rapporto “*direttamente con*”, ovvero “*nei ruoli*” della Amministrazione della Giustizia, allo stesso





modo in cui ha precisamente utilizzato la definizione “*qualifica o equivalente come operatore giudiziario*” per chiarire il profilo richiesto.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è chiara “...*il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969). Da ciò discende che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012 n. 5825), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 27 maggio 2014, n. 2709).*

**Il tutto, si ribadisce, considerando la ratio della procedura in oggetto che ha lo scopo di selezionare per l'avviamento al lavoro soggetti disoccupati.**

**B)** Ebbene, come emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, all'atto della domanda di partecipazione alla selezione, egli ha lavorato sempre **presso** l'Amministrazione della giustizia, svolgendo compiti di operatore giudiziario, tant'è che il suo nome compare nei verbali di udienza, nei relativi provvedimenti giudiziari. L'attività svolta dal ricorrente, seppure non direttamente nei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia ma quale dipendente a termine di Società appaltatrici del Ministero (né avrebbe potuto essere altrimenti, vista la previsione di cui all'art. 36 cit.), attiene quindi senza dubbio alcuno al profilo di “*operatore giudiziario*” o quanto meno ritenersi equivalente.



Si tratta, invero, di attività integrata nel processo penale, e non già di appalti marginali all'attività Ministeriale come potrebbero considerarsi altri servizi oggetto di appalto, quali quelli di pulizia, vigilanza ecc.

Lo stesso discorso vale per gli incarichi di CTU prestati sempre per conto dell'Amministrazione della Giustizia che, addirittura, possono configurarsi di profilo superiore a quello oggetto della selezione.

Del resto, lo stesso Avviso della Regione sul punto chiarisce espressamente che “*la congruità rispetto al profilo richiesto sarà valutata dall'Amministrazione richiedente*”, dal che discende che **alla Regione, per sua stessa previsione, spettava unicamente un compito di rilevazione e non già di determinazione e valutazione nel merito, come per contro è avvenuto nel caso di specie**.

Il ricorrente ha svolto l'attività di verbalizzazione processuale dibattimentale (cfr. frontespizi-tipo dei Verbali di udienza), di sviluppo della verbalizzazione dell'Ufficio di cancelleria con trascrizione della fonia, di caricamento sul portale ministeriale a disposizione delle parti, di Presidio Tecnico Multivideoconferenza, oltre poi ad incarichi come Ctu sia per la Procura Orbene, il CCNL del Personale non Dirigenziale del Ministero della Giustizia, all'Allegato A individua i contenuti professionali della figura dell'Operatore Giudiziario, specificando che svolge “*Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività ...di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d'ufficio di tipo semplice, che richieda anche l'uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all'udienza.*”

Come è evidente, le esperienze vantate dal ricorrente attengono alle mansioni specifiche dell'operatore giudiziario e, addirittura, in alcuni casi, a mansioni anche superiori.

Non v'è dubbio che le stesse siano perfettamente rientranti tra quelle richieste dall'Avviso della Regione (e da quello del Ministero) ai fini della attribuzione di punteggio, come



correttamente avvenuto in sede di stesura della graduatoria provvisoria.

Del tutto inopinatamente, poi, a seguito di una lettura illegittima e, soprattutto, impossibile poiché contra legem, della previsione del bando e della Deliberazione di G.R. n. 2104/2004 (par. 25, comma 8, n. 6 sub. 1), la stessa Regione ha sottratto al ricorrente tutti i punti attribuitigli per le precedenti esperienze lavorative svolte presso i Tribunali di Napoli e Napoli Nord, in qualifica equivalente a quella oggetto della selezione, riducendo illegittimamente i punti complessivi spettantigli.

**Per contro, la corretta valutazione era quella di cui alla graduatoria provvisoria, pubblicata con Decreto n. 59 del 03.02.2020, con l'attribuzione dei 130 punti per le esperienze lavorative pregresse presso l'Amministrazione della Giustizia.**

C) Ad ulteriore sostegno della bontà delle doglianze sin qui formulate, valga la considerazione per cui lo stesso Ministero della Giustizia, allorquando ha inteso bandire un concorso riservato unicamente al personale che aveva avuto pregresse esperienze direttamente con lo stesso Ministero, ha fatto ciò in maniera espressa.

Ed invero, con l'Avviso 16 settembre 2020 ha emanato il Decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020, con il quale è stato *“indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell'Area funzionale II, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.*

Come è chiarito sullo stesso sito del Ministero della Giustizia *“Il concorso, previsto dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), si presenta come particolarmente innovativo, per le modalità di reclutamento e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare – in favore di coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'Amministrazione giudiziaria. È infatti legittimato a partecipare soltanto: chi ha completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo; chi ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, d.l. 6 luglio 2011, n. 98; chi ha svolto,*



con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69; chi ha svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti; i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma; gli ufficiali di complemento che hanno completato senza demerito, la ferma biennale, la ferma prefissata o la ferma contratta”

([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?contentId=SCE291744&previousPage=mg\\_1\\_6](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE291744&previousPage=mg_1_6)).

In quest'ultimo caso, quindi, è stato richiesto personale che avesse avuto già **progressi rapporti diretti con il Ministero della Giustizia, peraltro in forme specifiche e peculiari ammesse dalla legge.**

**Nel caso, invece, della selezione cui ha partecipato il sig. Peruggini e oggetto del presente gravame, la richiesta del Ministero è chiara ed inequivocabile: avviamento al lavoro di soggetti in stato di disoccupazione che, eventualmente, potevano vantare esperienze lavorative precedenti con la stessa qualifica o equivalente, presso l'Amministrazione richiedente** (ovviamente, tenendo conto dei limiti di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/01, non potevano essere richieste esperienze dirette).

Alla stregua di tutto quanto sin qui evidenziato, emerge incontestabile il diritto del sig. Peruggini a vedersi riassegnati i 130 punti inizialmente attribuitigli per l'esperienza pregressa e poi illegittimamente sottrattigli da parte della Regione a causa di una interpretazione contra legem della lex specialis e della stessa normativa di settore, tanto da decidere di non riconoscere al sig. Peruggini alcun punteggio per le precedenti esperienze lavorative poiché le stesse sarebbero “*non in rapporto diretto con Amministrazione della Giustizia. Lavoro autonomo CTU, lavoro presso terzi estranei amministrazione della giustizia. Abilitazione ufficiale riscossione. Non si riconoscono punti esperienza*”.

Per contro, conformemente al dettato del bando e della Delibera di G.R. n. 2104 del 2004, cui il bando regionale espressamente rinviava per l'assegnazione dei criteri di valutazione, stabiliva all'art. 25, co. 8, che spettavano un punteggio iniziale di 100 p. cui sottrarre “...1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 500019 euro, fino ad un massimo di 25 punti...”; per quanto riguardava lo stato occupazionale, la delibera citata attribuiva: “...Disponibilità: p. n. 2; durata disoccupazione: 0,1 per ogni mese di disoccupazione fino ad un massimo di 6 p...; inserimento in lista di mobilità: p. 6 per il lavoratore iscritto nelle liste



*di mobilità...; Precedenti esperienze: **p. n. 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta, a parità di punteggio si gradua con riferimento all'anzianità di disoccupazione espressa in mesi***".

Ebbene, come detto, all'esito della prima valutazione e soprattutto della istruttoria all'uopo effettuata dalla Amministrazione, al ricorrente erano stati **attribuiti 130 punti per le precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente**, così come previsto dall'art. 25 comma 8 n. 6 della DGR 2104/2014.

Tant'è che, in data 3.2.2020, con D.D. n. 59 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili della Regione Campania, venivano approvate e pubblicate: "*la graduatoria provvisoria generale delle domande presentate, nonché la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.*"; il ricorrente risultava utilmente collocato nella graduatoria di cui all'Allegato A, con punteggio di **222 punti, in forza del quale risultava collocato al 5 posto della graduatoria provvisoria**.

In data 11.02.2020, il ricorrente produceva, così come disposto dal D.D. n. 59/2020, la documentazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere con la relativa verifica di quanto dichiarato all'interno della domanda.

In data 23.10.2020, con D.D. n. 973 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, venivano approvate le graduatorie definitive. In particolare, l'Amministrazione specificava di: "*...prendere atto dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e di dover approvare la graduatoria definitiva generale (Allegato A), la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (allegato B) nonché l'Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entrata data di pubblicazione dell'Avviso pubblico*".

Inopinatamente, il ricorrente veniva inserito all'interno dell'Allegato C relativo ai concorrenti che non avevano presentato la DID e, per tale ragione, escluso dalla graduatoria definitiva generale di cui all'allegato A); ma, prima ancora, come emerge dalla documentazione istruttoria fornita al sig. Peruggini dopo l'istanza di accesso agli atti, gli venivano decurtati i 130 punti attribuitogli in forza delle precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o



equivalente presso l'Amministrazione richiedente, con la motivazione indicata che, alla stregua delle considerazioni che precedono, si è palesata assolutamente illegittima. Peraltro, l'illegittima esclusione del ricorrente veniva confermata anche nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) risultante all'esito delle rettifiche effettuate dalla Regione ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 226 del 9.4.2021 ("Rettifica e riapprovazione della graduatoria definitiva A, B, Esclusi"), pubblicata in data 19.04.2021 sul B.U.R.C. n.42 e delle ulteriori rettifiche ed approvazioni di cui al D.D. n. 331 del 10.06.2021.

Ciò posto, **considerato che la valutazione del numero di bimestri di esperienza precedente non è contestato, il relativo punteggio pari a 130, va totalmente riassegnato al sig. Peruggini.**

**A ciò vanno aggiunti anche i 2 punti spettanti per la disponibilità, poi sottratti allorquando è stato ritenuto privo di tale requisito e, per questo, escluso.**

**Completano il conteggio dei punti spettanti al ricorrente i 6 punti da attribuirgli per la Disoccupazione.**

Ed allora, il sig. Peruggini **ha diritto a vedersi riassegnati 138 punti, illegittimamente decurtati prima di essere addirittura escluso.**

**Complessivamente, quindi, il sig. Peruggini ha diritto ad ottenere tutti i 222 punti assegnatigli in sede di graduatoria provvisoria ed ulteriori 8 punti (6 per la Disoccupazione e 2 per la DID) per complessivi 238 punti, così determinati: 100 iniziali spettanti ad ogni candidato per la partecipazione alla procedura; 130 per l'esperienza pregressa; 2 per la DID, 6 per la Disoccupazione. A ciò vanno sottratti 8 punti per il reddito ISEE, il tutto per complessivi 230 punti da attribuire al ricorrente in sede di graduatoria finale Allegato A,** considerato che gli stessi gli spettavano e gli spettano tuttora, alla luce del disposto di cui all'art. 25 della DGR 2104 del 2004 ed all'esito della istruttoria espletata di concerto con il competente CPI, prima che inspiegabilmente ed illegittimamente – alla luce dei motivi di cui al presente gravame – i punti per l'esperienza gli venissero totalmente decurtati e, poi, finisse addirittura per essere escluso dalla procedura.

**Complessivamente, dunque, 230 punti, senza possibilità di smentita.**

**E tanto è lecito affermare in quanto la procedura per cui è causa, non è un “concorso” per titoli ed esami, bensì è mera procedura di “avvio all’impiego” in base ai “titoli” posseduti; per meglio dire, trattasi di mero accertamento dei requisiti, funzionali alla assunzione a tempo indeterminato, richiesti nell’avviso, sicchè manca quell’elemento di**



**discrezionalità che potrebbe condizionare l'attribuzione del punteggio medesimo, in senso positivo o negativo: il titolo lo si ha oppure no...!**

**Tale punteggio avrebbe collocato il ricorrente al PRIMO posto degli ammessi alla assunzione – Allegato A sicchè, pacificamente, rientrante tra il novero di coloro che sarebbero stati convocati per l'assunzione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.**

**4. ANCORA IN MERITO ALLA ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO IN FAVORE DEL RICORRENTE E SUL DIRITTO DELLO STESSO AD OTTENERE LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI 222 PUNTI. IN VIA GRADATA, DISAPPLICAZIONE PER ILLEGITTIMITA', IN PARTE QUA, DELL'AVVISO REGIONALE, APPROVATO CON D.D. N. 1283 DEL 09/12/2019 (PUBBLICATO SUL BURC N. 75 DEL 2019) E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2104 DEL 19/11/2004, PARAGRAFO 25, COMMA 8, N. 6 SUB 4, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DELLA L. N. 56/1987; ART. 35 E 36 DEL D.LGS. 165/2001; VIOLAZIONE ART. 97 COMMA 4 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE, E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE – PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN DATA 04.10.2019, PUBBLICATO SULLA G.U. 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI, N. 80 DEL 08.10.2019. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ART. 1178, 1362, 1366 E 1371 COD. CIV.**

Ferma la fondatezza del precedente motivo, va comunque evidenziato che, qualora la interpretazione fornita dalla P.A. per non riconoscere in favore del ricorrente alcun punteggio per le *“precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente”* dovesse ritenersi corretta in relazione alla previsioni dell'Avviso Regionale approvato con D.D. n. 1283 del 09/12/2019 (pubblicato sul BURC n. 75 del 2019) e del paragrafo 25, comma 8, n. 6 sub 4 della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004, ritenendo che l'esperienza lavorativa valutabile sia solo quella svolta in *“rapporto diretto con Amministrazione della Giustizia”*, non possono che contestarsi tali previsioni, poiché palesemente contra legem, alla stregua delle considerazioni formulate nel precedente motivo.



Esse, invero, in tal senso interpretate, contrasterebbero irrimediabilmente con la ratio stessa della procedura di cui all'art. 16 L. 56/87, atteso che, contrariamente all'impianto sotteso alla procedura in esame, esse giungerebbero a favorire chi ha avuto rapporti diretti con la P.A., rispetto a chi vanta maggiore anzianità di disoccupazione e/o anagrafica, ponendosi in palese distonia rispetto alla *voluntas legis*.

Ma, ancor più grave ed intollerabile si palesa l'inconciliabilità di tali previsioni con gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 e con l'art. 97 comma 4 della Costituzione e con con il principio di tipicità degli atti amministrativi, poiché prevederebbero una condizione molto difficile, se non impossibile, da realizzare rispetto alle modalità di selezione pubblica per l'accesso al Pubblico Impiego, peraltro inspiegabile alla luce della tipologia di candidati cui è riservata la selezione in esame.

Per tali motivi, laddove interpretati in tal senso, gli atti in epigrafe andrebbero immediatamente disapplicati dall'On.le Giudice del Lavoro, poiché illegittimamente contrastanti con l'incontestabile diritto del sig. Peruggini ad ottenere il giusto punteggio in relazione alle pregresse esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente maturate presso l'Amministrazione richiedente e certificate nel quantum e nell'an sia dal competente CPI, sia dalla documentazione versata in atti dal ricorrente a sostegno della propria pretesa.

**Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto sia il diritto ad essere reinserito nella graduatoria finale Allegato A della procedura in oggetto (risultante anche all'esito delle rettifiche effettuate dalla Regione ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 226 del 9.4.2021, pubblicata in data 19.04.2021 sul B.U.R.C. n.42 ed all'esito delle ulteriori rettifiche approvate con il D.D. 331 del 10.06.2021), sia il diritto ad ottenere i 132 punti inizialmente assegnatigli per la disponibilità e per le precedenti esperienze lavorative presso l'Amministrazione della Giustizia con la stessa qualifica o equivalente, secondo quanto previsto dal citato bando della procedura e dalla D.G.R Campania n. 2104/2014.**

#### **5. SUL DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN GRADUATORIA ED ALLA CHIAMATA PER LA SELEZIONE.**

Va da sè che se il ricorrente non fosse stato illegittimamente estromesso dall'elenco degli avviati, si sarebbe collocato, in virtù delle rivendicazioni articolate nella presente sede, in una posizione utile ai fini del concreto avvio al lavoro, conformemente a quanto previsto nel bando di selezione e, soprattutto, nella previsione normativa sottesa alla procedura in esame (art. 16 della L. 56/1987).





Sul punto occorre rilevare che la P.A. sta procedendo alla convocazione dei soggetti utilmente posizionati e pertanto non esistono ostacoli alla effettiva partecipazione del ricorrente alla procedura, in coerenza con la sopramenzionata natura del bando.

D'altronde, la legittima aspettativa alla costituzione del rapporto di lavoro è logico corollario, non solo alle più che legittime rivendicazioni del ricorrente, ma soprattutto alla natura delle procedure posta in essere dalla p.a. funzionale al reclutamento di personale da utilizzare il prima possibile per una tipologia di figura professionale necessaria alle ordinarie attività dell'apparato giustizia.

In considerazione del punteggio spettante al sig. Peruggini all'esito dei motivi di ricorso che precedono e del suo conseguente diritto ad essere reinserito a pettine nella graduatoria definitiva con punteggio complessivo pari a 230, con relativa collocazione al primo posto della relativa graduatoria Allegato A approvata con D.D. 973/2020, rettificata con D.D. 226/2021 e con D.D. 331/2021, il sig. Peruggini ha il diritto ad essere chiamato per sostenere il colloquio e la prova di idoneità finalizzati alla assunzione definitiva nei ruoli dell'Amministrazione.

### **SUL PERICULUM IN MORA.**

Si invoca in primis il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione.

Sulla scorta di tale principio, il nostro ordinamento ha previsto e disciplinato il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per tutelare *“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile...”*. In questi casi, come è noto, si *“può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*.

Detto principio specie se accostato all'altro secondo il quale *“il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello che ha il diritto di conseguire”*, manifesta tutto il suo valore ed ha una grandissima importanza se viene inteso ed applicato a livello di valori costituzionali, quale quelle di cui si discute, come una aspirazione di opportunità imposta dalla funzione del processo e trova espressa copertura costituzionale non sulla concretizzazione dell'art. 24 comma 1 cost., quanto sulla direttiva di razionalità tutelata dall'art. 3 comma 1, cost..

E, difatti, con la Legge n. 353/90, il legislatore introdotto una disciplina unitaria dei cd.



procedimenti cautelari; la ratio sottesa alla novella legislativa fu quella di garantire l'effettività della tutela dichiarativa in quanto volta a evitare che la durata del processo civile di cognizione potesse arrecare un pregiudizio all'attore titolare del diritto soggettivo bisognoso di tutela.

Nel nostro ordinamento, difatti, fatta salva l'ipotesi in cui si sia già in possesso di un titolo esecutivo, il concreto soddisfacimento dei diritti soggettivi violati impone al titolare dello stesso di ricorrere alla tutela dichiarativa per ottenere un provvedimento di cognizione dotato di quella efficacia esecutiva (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo ecc.) che gli consenta di attuare coattivamente il suo diritto (esecuzione).

D'altro canto, il tempo che occorre fisiologicamente al processo di cognizione per consegnare nelle mani dell'attore un titolo esecutivo giudiziale può arrecare all'attore stesso un danno (*periculum in mora*), che, secondo i casi, può assumere due diverse connotazioni: il danno da infruttuosità e quello da tardività.

Nel primo caso il provvedimento cautelare, che viene detto conservativo, mira a evitare che la durata del processo di cognizione renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, per es., il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto.

Nel secondo caso il provvedimento cautelare, detto anticipatorio, mira a evitare che il soggetto titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile.

Certamente, i tempi normali di definizione del giudizio ordinario, di gran lunga superiore all'anno, precluderebbero tale possibilità considerato che la P.A. come anticipato in narrativa, sta procedendo alla convocazione di coloro che sono inseriti nella graduatoria finale definitiva (Allegato A) al fine di far sostenere a questi il colloquio e la prova pratica di cui all'art. 6 del Bando ministeriale, finalizzati alla definitiva assunzione in ruolo. Sicchè, se non inserito "a pettine", con il rivendicato punteggio, il ricorrente non potrà mai concorrere a parità di condizione con gli altri inseriti nell'Allegato A e, quindi, nella sua più che legittima aspirazione a concorrere per uno dei 110 posti per la regione Campania.

Emerge, dunque la opportunità (*rectius* necessità) di adottare un provvedimento che possa mantenere integra la materia del contendere ed arrecare effettivamente un'utilità al ricorrente in quanto i tempi di definizione di un giudizio ordinario, di gran lunga superiore all'anno, precluderebbero irrimediabilmente la sua, di concorrere con concrete chances all'assunzione



per uno dei posti afferenti la Regione Campania..

Senza dimenticare l'ulteriore pregiudizio relativo alla possibilità di poter concretamente concorrere in base al criterio meritocratico per aspirare all'impiego che solo l'immediato inserimento a pettine, con il punteggio di cui si è detto, può ovviare consentendo l'immediato ripristino della legalità violata: aspirazione a concorrere a parità di condizione con gli altri aspiranti all'impiego secondo il punteggio ed i titoli acquisiti.

Trattandosi, dunque, della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, ad avviso dello scrivente, tale condizione integra il pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza.

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C.P.C.**

Alla stregua delle considerazioni che precedono emerge a tutto tondo la possibilità, rectius **la necessità**, di adottare le invocate **misure cautelari anche inaudita altera parte**, **non potendosi consentire che il comportamento della Regione, in uno alla prosecuzione ed imminente definizione della procedura di selezione ex art. 6 del bando Ministeriale, impedisca definitivamente al sig. Peruggini di aspirare alla legittima assunzione nei ruoli della Amministrazione Giudiziaria, con il profilo oggetto della procedura in esame, per cui ha tutti i titoli e, consequenzialmente, tutto il diritto.**

La eventuale definizione della procedura comporterebbe l'esaurimento dei posti messi a bando con gravissimo ed irreparabile danno per il ricorrente che si vedrebbe privato definitivamente ed illegittimamente della legittima aspirazione a vedere finalmente stabilizzata la sua posizione lavorativa, con assunzione nei ruoli della amministrazione giudiziaria.

Emerge, pertanto, l'assoluta gravità ed urgenza che non consente di attendere la trattazione del presente ricorso fino alla udienza che il G.U. riterrà di voler fissare. Tanto premesso, si rivolge formale istanza ex art. 669 sexies c.p.c. di pronuncia anche inaudita altera parte, delle misure cautelari idonee alla tutela degli interessi del sig. Pasquale Peruggini, onde ingiungere alla Regione Campania, al Ministero della Giustizia ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ognuno per quanto di propria competenza, l'ammissione del ricorrente a pettine, con il punteggio di 230, anche con riserva, nell'elenco A recante "*la graduatoria definitiva generale (Allegato A)*" di cui al D.D. Regione Campania n. 973/2020, modificato dal D.D. n. 226/2021 e dal D.D. n. 331/2021 e la conseguente ammissione alla successiva fase della procedura



selettiva, consentendogli di sostenere il colloquio e prova di idoneità finalizzati alla definitiva assunzione nei ruoli della Amministrazione, in attesa della discussione alla udienza di discussione.

\*\* \*\*

Tutto ciò premesso il sig. Peruggini, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre a Codesto Tribunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 669quater e 700 c.p.c. affinché, previa fissazione della udienza di prima comparizione ed in contraddittorio, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia così provvedere:

**previa disapplicazione:** **1)** del provvedimento con il quale è stata decisa l'esclusione dalla selezione del sig. Pasquale Peruggini *“per non aver reso la dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. 1283/2019”*; **2)** del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 11 – n. 973 del 23/10/2020, recante l'approvazione delle Graduatorie Definitive dell'Avviso pubblico di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di cui all'art. 16 della L 56/87 profilo professionale "Operatore giudiziario" pubblicato con D.D. 1283 del 09/12/2019; **3)** dell'Allegato C al D.D. 973/2020 recante *“l'Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso la dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. 1283/2019”*, nell'ambito del quale è stato inserito il sig. Pasquale Peruggini; **4)** dell'Allegato A al D.D. 973/2020 recante *“la graduatoria definitiva generale (Allegato A)”*, nella parte in cui non è inserito il ricorrente; **5)** delle verifiche e dei controlli effettuati dal Centro per l'Impiego di Castellammare di Stabia all'uopo delegato; **6)** delle verifiche e dei controlli effettuati dal Centro per l'Impiego di Napoli Nord; **7)** dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, richiamata nel D.D. 973/2020; **8)** per quanto di ragione, del Decreto n. 59 del 03.02.2020 con cui il Direttore Generale ha preso atto della istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento ed ha stabilito di assegnare il termine di 15 giorni per la consegna di documentazione integrativa; **9)** del provvedimento di estrema ratio e contenuto ignoto, con il quale il ricorrente sarebbe stato cancellato dalle liste ex art. 16 L. 56/87 per presunto *“avviamento in data 21.10.2019”*; **10)** del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza inviata a mezzo pec il 24/10/2020, con la quale il ricorrente chiedeva



l'annullamento in autotutela dell'esclusione disposta in proprio danno ed il consequenziale reinserimento nella graduatoria definitiva degli ammessi; **11)** del Decreto Dirigenziale - Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 11 - DG per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili U.O.D. 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - n. 226 del 09/04/2021; **12)** della graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al D.D. 226/2021, risultante all'esito delle rettifiche effettuate dalla Regione; **13)** dell'Allegato C al D.D. 226/2021 recante “*l'Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso la dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. 1283/2019*”, nell'ambito del quale è stato confermato l'inserimento del sig. Pasquale Peruggini; **14)** delle ulteriori verifiche e controlli effettuati dal Centro per l'Impiego di Castellammare di Stabia (NA) dopo la pubblicazione del D.D. n. 973 del 23/10/2020 e preordinati alla pubblicazione del D.D. 226/2021; **15)** del provvedimento con cui è stato preso atto della ulteriore istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, attraverso il Cpl di Castellammare di Stabia (NA), all'esito del quale sono state riapprovate, in autotutela, la graduatoria definitiva generale (Allegato A), la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (Allegato B) nonché l'Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) di cui alla D.D. 226/2021; **16)** del Decreto Dirigenziale - Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 11 - DG per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili U.O.D. 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - n. 331 del 10/06/2021; **17)** delle ulteriori verifiche e controlli effettuati dal Centro per l'Impiego di Castellammare di Stabia (NA) dopo la pubblicazione del D.D. n. 226 del 09/04/2021 e preordinati alla pubblicazione del D.D. 331/2021; **18)** del provvedimento con cui è stato preso atto della ulteriore istruttoria all'esito del quale è stata riapprovata, in autotutela, la graduatoria definitiva generale (Allegato A), di cui alla D.D. 331/2021; **19) per quanto di ragione e se ritenuto lesivo** l'Avviso della Regione Campania BURC il D.D. n. 1283 del 09/12/2019 recante il proprio avviso pubblico di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di cui all'art. 16 della L. 56/87 profilo professionale "Operatore giudiziario"; **20) per quanto di ragione e se ritenuta lesiva** la Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004.

**a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., previo espletamento di ogni incombenza di rito, assumendo ove necessario sommarie informazioni, valutata la fondatezza del**



ricorso e la sussistenza dei presupposti legittimanti, voglia pronunciare, anche con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., provvedimento d'urgenza che ingiunga alle Amministrazioni di adottare in via d'urgenza ogni provvedimento utile che possa assicurare, nelle more della definizione del giudizio di merito, il diritto del Sig. Pasquale Peruggini ad essere ammesso a pettine, con 230 punti, nella graduatoria definitiva generale degli ammessi - "Allegato A", approvata con il menzionato D.D. della Regione Campania n. 973/2020 e rettificata con i D.D. nn. 226/2021 e 331/2021 e decreti dirigenziali a questo successivi modificati e/o integrativi, conclusivi della procedura indetta con Avviso pubblico per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia - – D.D. n. 1283 del 09/12/2019, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario a tale diritto con il quale è stata decisa l'esclusione per "non aver reso la dichiarazione di disponibilità (Did)", e quindi dichiarare in via d'urgenza detto Allegato C al D.D. 973/2020 e D.D. nn. 226/2021 e 331/2021 , nella parte in cui inserisce il Sig. Pasquale Peruggini nell'elenco degli esclusi e gli allegati A e B nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente, illegittimi e/o illeciti e/o improduttivi di effetti unitamente al provvedimento di esclusione nonchè, ove occorra, in parte qua, dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019, pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019, recante «GURI n. 80 dell'8/10/2019 - Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87, di n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di assunzione "Operatore giudiziario" con contratto a tempo indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno con sedi legale/operativa a Napoli» ecc. e, ove occorra, in parte qua, della Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004, inerente: «Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego», nonché di tutti gli atti istruttori e **per l'effetto:**

**b) accertare e dichiarare in via d'urgenza il diritto del Sig. Pasquale Peruggini ad essere ammesso a pettine, con 230 punti, nella graduatoria definitiva generale degli ammessi - "Allegato A", approvata con il menzionato D.D. della Regione Campania n. 1283/2019 e s.m.i., D.D. 973/2020, D.D. 226/2021 e D.D. 331/2021, conclusivi della procedura indetta con Avviso pubblico per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art.**



16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia - – D.D. n. 1283 del 09/12/2019 e per l'effetto:

U) **ordinare e condannare in via d'urgenza l'Amministrazione convenuta, all'inserimento a pettine del nominativo del ricorrente, con 230 punti, nella graduatoria definitiva generale degli ammessi - "Allegato A", approvata con il menzionato D.D. della Regione Campania n. 1283/2019 e s.m.i., D.D. 973/2020, D.D. 226/2021 e D.D. 331/2021,** conclusivi della procedura indetta con l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia;

**d) ordinare alla P.A. resistente di convocare e/o ad adottare ogni provvedimento utile ad assicurare la chiamata del ricorrente per la selezione, di cui all'art. 6 del Bando Ministeriale pubblicato in G.U. n. 80 del 08.10.2019, mirata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, prodromica alla stipulazione del contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato di cui al precedente punto ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. 165/2001, e di immetterlo definitivamente in servizio, eventualmente anche in soprannumero, all'esito del superamento della relativa prova.**

**e) con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) come per legge.**

Ai fini fiscali si allega l'autocertificazione del Sig. Pasquale Peruggini per avvalersi dell'esenzione dal pagamento del contributo fiscale.

Si deposita:

**! documentazione dalla quale si evince che la P.A. ha avviato le convocazioni funzionali all'espletamento delle selezioni ex art. 6 del Bando Ministeriale:**

- Convocazione prova pratica presso Corte d'Appello di Napoli
- Convocazione prova selettiva presso Corte d'Appello di Salerno
- Indicazioni prova pratica di idoneità

**! Si rinvia, inoltre, alla documentazione già depositata in allegato al ricorso ex art. 414 c.pc. così composta:**



- ! Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 973 del 23/10/2020
- ! Allegato A al D.D. 973/2020 Graduatoria definitiva generale
- ! Allegato C al D.D. 973/2020 Esclusi per non aver reso DID
- ! Decreto Dirigenziale 226 del 09-04-2021
- ! Allegato A n.192356 - Decreto Dirigenziale 226/2021
- ! Allegato C n.192358 - Decreto Dirigenziale 226/2021
- ! Decreto Dirigenziale n. 331 del 10/06/2021e allegati A, B e C
- ! Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 59 del 03.02.2020
- ! Allegato A al D.D. n. 59/2020 - Graduatoria Provvisoria
- ! Bando di Concorso Ministero della Giustizia del 04/10/20
- ! Avviso Giunta Regionale 2019
- ! D.D. 1283/2019 Approvazione Avviso Giunta Regionale
- ! Precisazioni D.D. 1283/2019
- ! Circolare ANPAL del 23/07/2019
- ! Circolare MLPS n.34 del 23/12/2015
- ! Domanda di partecipazione Operatore Giudiziario
- ! Attestato iscrizione negli elenchi-Anagrafe del lavoro (DID)
- ! Periodi esperienza lavorativa
- ! N.19 documenti attestanti esperienza lavorativa nel processo
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria - Abilitazione Ufficiale Riscossione
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Contratti “New Stenotype” dal 1998 fino a Aprile 2009 e “Stenoservice” da Maggio 2009
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Contratti Stenoservice 2008 -2017-Tribunale di Napoli
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria - Nomine 2012-2019 - Procura Repubblica di Napoli e Napoli Nord
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria - Nomine 2012-2019 - Tribunale Napoli e Napoli Nord
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria - Contratto Tribunale - Ricina 2019del 20/10/19
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria - Trib. Napoli – Trib. Napoli Nord e Sez. Dist. da 2008





- ! Esperienza lavorativa giudiziaria presso Trib. Napoli – Sez. Dist. Capri anno 2013
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Frontespizi verbali digitali
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Frontespizi verbali Udienze
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria File interfaccia sistema fono Verbalizzazione
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Attestati presidio Aule MVC
- ! Esperienza lavorativa giudiziaria Richiesta Presidente III Sezione Corte Appello Napoli
- ! Esperienza lavorativa
- ! Tabella punteggi rettificata (230 punti)
- ! Istanza di Accesso agli Atti
- ! Integrazione Istanza accesso atti del 20/11/2020
- ! Integrazione Istanza accesso atti del 30/11/2020
- ! Risposta Accesso agli atti da parte della Regione
- ! Documentazione rilasciata dalla Regione il 03/12/2020
- ! Comunicazione parziale inadempimento ostensione Peruggini
- ! Comunicazione 15/12/2020 ostensione parziale avv. Orefice
- ! Sentenza TAR Napoli n.1916/2021
- ! Modello Isee
- ! Ricevuta modello 730 del 2020
- ! Ministero della giustizia - Decreto 15/09/2020
- ! Ministero della giustizia - CCNI 29/07/2010
- ! Circolare Ministeriale operatività MVC e Vademecum rif. pag. 8-10
- ! Stato di agitazione sindacale FLP Giustizia per MVC Informativa n. 103 del 2020
- ! Stato agitazione sindacale per MVC FLP Giustizia Informativa n. 115 del 2020
- ! Avviso Regione Calabria D.D. n. 6168 del 08/06/2020
- ! Avviso Lombardia Città Metropolitana Milano
- ! **Autocertificazione situazione reddituale per esenzione C.U.**

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150  
COD. PROC. CIV.**

Il sottoscritto quale difensore e rapp.te in giudizio della sig. Pasquale Peruggini espone quanto segue:



premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nell'elenco degli ammessi – Allegato A, degli aspiranti all'impiego a 616 posti indetti con l'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019, pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni, precisando che la relativa graduatoria avrebbe dovuto comprendere un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire,
- con riferimento alla Regione Campania, secondo quanto previsto dalla Tabella A, allegata al bando medesimo, sono stati individuati 110 unità da inserire all'interno dei ruoli appena richiamati, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti gli coloro che sono già inseriti in detto elenco, potenzialmente controinteressati, siccome aspiranti al medesimo impiego e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta avendo concorso alla predetta procedura di mobilità con un punteggio pari o superiore a quello della ricorrente (punti 118 più 6 per il ricongiungimento) o aventi diritto di precedenza;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali coloro che sono già inseriti nell'Allegato A di cui sopra, nonché reperire residenze e domicili in tempi certi e con sicurezza dei dati reperiti;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, **l'onere di integrazione del contraddittorio, può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede**



**centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;**

- ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ., il Presidente dell'Ufficio Giudiziario adito, sentito il P.M., può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

**fa istanza**

al Presidente del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 150 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome aspiranti ad ottenere l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia in esito alla procedura indetta con l'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019, pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia e della Regione Campania, dedicato alla comunicazione degli atti di notifica.

**Ai fini fiscali si allega l'autocertificazione del Sig. Pasquale Peruggini per avvalersi dell'esenzione dal pagamento del contributo fiscale.**

Napoli

Avv. Fabio Orefice

